



# COMUNE DI CANDIA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Roma 12 - C.A.P. 10010 - Tel. 011 / 98.34.645 - 98.34.400 - Fax. 011 / 98.34.583

E-mail: [protocollo@comune.candia.to.it](mailto:protocollo@comune.candia.to.it)

Cod.Fisc./P.Iva 01769350016

Copia

## AREA TECNICA/TECNICA MANUTENTIVA (SERVIZIO PATRIMONIO)

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 152 del 08/06/2026
--------------------------

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GIOCHI BIMBI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA LUCERNA S.R.L. DI CUNEO - CODICE CIG: BBEBF3124 - RDO MEPA N. 6297752

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER FORNITURA GIOCHI BIMBI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA LUCERNA S.R.L. DI CUNEO - CODICE CIG: BBEBF3124 - RDO MEPA N. 6297752

- viste e richiamate le seguenti deliberazioni:
  - deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 15.12.2025 per esame ed approvazione del bilancio di previsione finanziario 2026/2028 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d. lgs. n. 118/2011);
  - la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 17.12.2025 di approvazione PEG per il triennio 2026/2028;
- dato atto che, all'interno dei documenti programmatici infra richiamati, emerge la volontà dell'Amministrazione Comunale di migliorare gli spazi urbani verdi, come quelli del parco giochi di Via Castiglione e Via Lago – Area attrezzata – Lago di Candia Canavese, mediante l'installazione di attrezzature per lo svago all'aperto, al fine di favorire e promuovere le attività ricreative e sociali, nonché i momenti di aggregazione della comunità locale;
- richiamata a tale proposito, la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 05.05.2026 con la quale veniva deliberato di:
  - migliorare la dotazione di attrezzature per il parco giochi di Via Castiglione e di Via Lago – Area attrezzata lago di Candia Canavese attraverso le seguenti forniture di massima, compatibilmente con la valutazione puntuale dei costi necessari:
  - Fornitura e posa in opera di n. 2 fortini per parco giochi bimbi con scivolo e tettuccio in lamiera, comprensiva della necessaria pavimentazione antishock con rilascio di debite certificazioni e regolare montaggio;
  - di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva pari a € 27.000,00 IVA compresa, individuata al Cap di PEG 3262/1 ad oggetto "PARCO GIOCHI - ACQUISTO ATTREZZATURE" – bilancio 2026, affinché provveda al raggiungimento dell'obiettivo in premessa specificato, per gli adempimenti ed ogni atto gestionale all'uopo necessario;
- rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;
- dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
  - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisto beni;
  - Importo del contratto: € 21.491,60;
  - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- appurato:
  - che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
  - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
  - ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
  - che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
  - il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
  - ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

- verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;
- precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- dato atto che, per quanto sopra si è proceduto con la richiesta di offerta economica alla ditta LA LUCERNA s.r.l. con sede in Via Mondolè nc. 10 – CUNEO P.I. 01976920049 attraverso la piattaforma Mepa con RDO n. 6297752;
- vista pertanto l'offerta della ditta LA LUCERNA s.r.l. con sede in Via Mondolè nc. 10 – CUNEO P.I. 01976920049 pari ad € 21.491,60 oltre i.v.a. di legge depositata agli atti comunali al n. 2205 di protocollo generale in data 21.05.2026 – giusto RDO Mepa n. 6297752 e ritenuto la stessa congrua, conveniente e che corrisponde alle esigenze desiderate, si ritiene opportuno incaricare tale ditta indicata per la fornitura di che trattasi alle condizioni economiche indicate nell'offerta stessa;
- verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- considerato che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;
- visto il DURC della ditta LA LUCERNA s.r.l. con sede in Via Mondolè nc. 10 – CUNEO P.I. 01976920049 regolare ed in corso di validità prot. INAIL\_50949275 con scadenza il 26.09.2025;
- viste e richiamate le seguenti note:
  - prot. 2232 del 22.05.2026 Ministero della Giustizia in ordine al certificato anagrafe sanzioni amministrative e certificato casellario giudiziale;
  - prot. 2236 del 22.05.2026 in ordine allo stato di fallimento di cui all'art. 186/bis del R.D. 267/1942;
  - prot. 2398 del 04.06.2026 dell'Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità fiscale;
- attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
- dato atto inoltre che:
  - la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;
  - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio

e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;

- Visto
  - lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
  - la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
  - il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  - l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
  - l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
  - l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
  - l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;
- acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.L.gs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- atteso inoltre che, sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

#### DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che si intendono richiamati

1. di affidare, per i motivi di cui in premessa che qui si intende richiamare, alla ditta LA LUCERNA s.r.l. con sede in Via Mondolè nc. 10 – CUNEO P.I. 01976920049 per la fornitura di "GIOCHI BIMBI" – giusto RDO MEPA n. 6297752 per la somma di € 21.491,60 oltre i.v.a. di legge pari ad € 4.728,15 per complessivi € 26.219,75;
2. di impegnare la somma di **€ 26.219,75** al Cap di PEG 3262/1 ad oggetto "PARCO GIOCHI - ACQUISTO ATTREZZATURE" dell'esercizio finanziario in corso – anno 2026;
3. di precisare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che il fine che si intende perseguire è di affidare il servizio di manutenzione area verdi comunali;
4. di dare atto che:

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
  - stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, il presente impegno e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
  - il servizio di che trattasi saranno oggetto di pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
5. di comunicare, ai fini dell'emissione della fattura elettronica, che il codice univoco ufficio del Comune di Candia Canavese è: UFMYL1;
  6. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è stata imputata ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato A2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
  7. di indicare per il seguente intervento il codice CIG in: BBEBF312A;
  8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
  9. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d. Lgs n. 267/2000;
  10. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
  11. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente depositata con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come stabilito dall' art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

Il responsabile dell'area tecnica  
ENRICO Geom. Carlo



## SERVIZIO FINANZIARIO

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
BBBEBF312 4	2026	300	06022	202	7950	3262	1	26.219,75

Anno	Num.	Codice	Cap.	Art.	Importo €

- [X] Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; visto si attesta la copertura finanziaria del presente atto (art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)  
Se trattasi di liquidazione si attesta altresì la regolarità del presente atto, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.
- [ ] NON RILEVA ai fini contabili (art. 153 commi 4 e 5 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)
- [X] Ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera A) punto 2 del D.L. 78/2009 e s.m.i., attesta che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno e' compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica

Lì 08/06/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto diviene esecutivo:

- [X] Per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)/ apposizione del visto di controllo e riscontro sugli atti di liquidazione in data
- [ ] in data 15/06/2026 in quanto priva di rilevanza contabile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO

---

### PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale di questo Comune per quindici giorni consecutivi.

Candia Canavese, lì 15/06/2026

Il Responsabile della Pubblicazione  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to ANNA RITA DOTT.SSA D'ANSELMO